

Legge regionale 15 maggio 1984, n. 20 (BUR n. 23/1984)

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA DEL COMELICO E SAPPADA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE

Art. 1 - Finalità.

Al fine della realizzazione della sede comunitaria è concesso, alla comunità montana di Comelico e Sappada, un contributo straordinario fino all'ammontare massimo di L. 250 milioni.

Per la concessione del contributo, che potrà essere usato per l'acquisto, la costruzione ovvero per la ristrutturazione di locali idonei da adibire a sede della Comunità, si applicano le procedure di cui all'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29.

Art. 2 - Norma finanziaria.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa complessiva di L. 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1984, a cui l'Amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo e il prelievo dell'importo corrispondente dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Art. 3 - Variazione di bilancio.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e pluriennali 1984-1986, sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 80020 "Fondo di riserva spese impreviste"

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
Competenza	250.000.000	1984	250.000.000
Cassa	250.000.000	1985	----
		1986	----

Variazione in aumento

Cap. 44060 "Contributo alla comunità montana di Comelico e Sappada per la realizzazione della sede"

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
Competenza	250.000.000	1984	250.000.000
Cassa	250.000.000	1985	----
		1986	----

Tit. 06 Cat. 02 Sez. 01

Cod. ISTAT 1.1.2.34.3.11.15